



Report sulla visita al Centro hotspot di Lampedusa

Agosto 2022

A cura del Progetto InLimine dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

Introduzione	1
Il monitoraggio	2
1. Dati e informazioni generali: arrivi, struttura, servizi e qualità della vita	4
2. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura e delle procedure attuate	9
2.1. Il ruolo delle organizzazioni internazionali	9
3. I diritti e le principali violazioni riscontrate	11
3.1. Un' informativa inadeguata e insufficiente e lo svolgimento delle procedure di identificazione	11
3.2. Pratiche informali di determinazione della condizione giuridica: ostacoli all'esercizio del diritto di asilo e all'emersione di cause di inespellibilità	13
3.3. Un luogo di confinamento: detenzione de facto all'interno del centro	16
3.4. Tutela del diritto alla salute: un presidio sanitario inadeguato	18
3.5. Corrispondenza con l'esterno: una libertà limitata	19
3.8. MSNA: le sistematiche deroghe alla tutela dei diritti dei minori	19
Considerazioni conclusive	21

Introduzione

Lampedusa è sempre stata terreno di sperimentazione di pratiche di confinamento dei cittadini stranieri in arrivo in Italia via mare. Sito in Contrada Imbriacola, il centro di Lampedusa opera come hotspot a partire dalla fine del 2015, e costituisce uno dei luoghi dove si svolgono le procedure di identificazione e determinazione della condizione giuridica immediatamente successive all'arrivo dei cittadini stranieri, luogo di fondamentale importanza nelle politiche di contenimento dei flussi migratori attuate dalle autorità italiane.

ASGI, nel corso degli ultimi anni, ha osservato e analizzato quanto avviene nei centri cd. hotspot: le zone di frontiera, infatti, sono attraversate da significative violazioni dei diritti le quali, lungi dall'essere episodiche, sono sistematicamente utilizzate nella gestione della frontiera. A Lampedusa infatti, così come in altre zone di frontiera, la detenzione, l'isolamento e le restrizioni all'accesso all'informazione e al diritto di difesa sono strumenti pratici utilizzati per operare, di fatto, un controllo e una selezione informale degli arrivi.

Le criticità del centro di Lampedusa riguardano anche le condizioni di trattenimento: nei periodi di **sovraffollamento**, che si ripetono ciclicamente ogni anno al di là della falsa retorica dell'emergenza¹, il centro ha ospitato fino a quasi 2000 persone costrette a giacere in terra, all'esterno, in assenza di attrezzature per dormire, con un insufficiente approvvigionamento di cibo ed un'insufficiente assistenza sanitaria, in condizioni di promiscuità e **in condizioni igienico sanitarie degradanti compromettendo la tutela della salute individuale e collettiva**².

A partire dalla visita effettuata da una delegazione di ASGI il 15 marzo 2022, dall'attività di monitoraggio e dai dati raccolti attraverso gli accessi civici³ svolti dall'associazione nell'ambito del [progetto InLimine](#), questo report intende restituire una testimonianza di cosa sia il centro hotspot di Lampedusa e di come esso operi e abbia operato nel corso del tempo, e quindi di aggiungere un ulteriore tassello **ai fini della messa in discussione di tale sistema**⁴.

¹ Cfr. [I dati su accoglienza e sbarchi che smentiscono il presidente del Consiglio](#), Altreconomia, 6 luglio 2022.

² Cfr. *Hotspot di Lampedusa: sempre più un luogo di confinamento, chiuso anche il "buco nella recinzione"*, InLimine, 18 agosto 2021. O più recentemente: [Migranti, la foto dell'ex sindaca di Lampedusa: «Hotspot come la Libia: 2.100 in condizioni disastrose»](#). Il Viminale: [«600 trasferiti domani»](#), Corriere della Sera, 8 luglio 2022; [Un traghetto per svuotare hotspot, in mille su navi Ong](#), ANSA, 28 luglio 2022.

³ Cfr. [L'hotspot di Lampedusa: alcuni riscontri dalla pubblica amministrazione](#), InLimine, 15 maggio 2022.

⁴ Sul punto in relazione ai CPR si veda: <https://cild.eu/blog/2022/07/03/una-delegazione-della-cild-e-entra-nel-cpr-brunelleschi-di-torino/>.

L'APPROCCIO HOTPOST

Il cosiddetto approccio hotspot rappresenta, a partire dal 2015, il sistema ordinario attraverso il quale le autorità italiane gestiscono il flusso di cittadini stranieri che arrivano via mare in Italia. Si tratta di una strategia figlia di un processo politico nato in seno all'Unione europea che persegue i seguenti obiettivi: la rapida identificazione attraverso i rilievi fotodattiloscopici di tutte le persone in ingresso, registrazione e rilevamento delle impronte digitali; la verifica dei motivi dell'emigrazione e l'immediata classificazione dei cittadini stranieri in richiedenti protezione internazionale e immigrati irregolari, di conseguenza il rapido rimpatrio dei cittadini classificati come irregolari. Tale sistema è stato introdotto in Italia in assenza di una specifica disciplina legislativa e continua a caratterizzarsi per una forte lacunosità ed inadeguatezza dal punto di vista della regolamentazione giuridica. Infatti l'art. 10 ter del d.lgs. 286/98, introdotto nell'ordinamento dal d.l. 113/2017 e poi modificato dal D.L. 130/2020, ha sì previsto una prima menzione nel sistema normativo del "punto di crisi", senza però nulla esplicitare quanto alla natura giuridica, alla definizione e all'organizzazione di tali strutture, aprendo ampi margini di discrezionalità rispetto alle prassi di polizia ivi attuate.

Il monitoraggio

La visita e l'accesso di ASGI è stata possibile a seguito della [sentenza del 24 agosto 2021, n. 2473](#), con cui il Tar Palermo, confermando il proprio orientamento sull'accessibilità della società civile ai luoghi di trattenimento, accoglie il ricorso di ASGI avverso il diniego del Ministro dell'Interno e della Prefettura di Agrigento alla richiesta di accesso di una propria delegazione all'hotspot di Lampedusa. Una sentenza importante che, attraverso un'accurata disamina della normativa europea e nazionale, definisce con chiarezza l'importanza sia del contatto tra cittadini stranieri trattenuti e gli enti di tutela, sia della trasparenza dell'agire amministrativo.

L'accesso di soggetti della società civile rappresenta infatti una strategia importante di contrasto delle prassi di isolamento dei cittadini stranieri e della volontà politica di rendere questi luoghi invisibili, sebbene le modalità concrete di svolgimento della stessa possano rivelarsi non sempre pienamente efficaci ove, come accaduto, l'accesso è stato sì autorizzato, ma in un momento in cui l'hotspot era vuoto. In ogni caso, ciò non inficia il valore in sé dell'accesso ed anzi lo rende ancora più importante in quanto tale "svuotamento" implicitamente può dar conto dell'esistenza di criticità di cui la stessa amministrazione è conscia e, comunque, consente a chi lo opera di manifestare vivo interesse alle modalità dell'operare in frontiera.

Il lavoro di monitoraggio del Progetto InLimine si svolge attraverso sopralluoghi nei territori in cui operano gli hotspot, in zone di sbarco e centri di prima accoglienza; ma non solo, il monitoraggio include anche istanze di accesso civico generalizzato che permettono di raccogliere - e rendere pubbliche - informazioni fornite direttamente dalle autorità competenti. Nello specifico, per quanto riguarda la gestione dei flussi a Lampedusa le istanze di accesso civico generalizzato e le richieste di informazioni alle autorità competenti, ci hanno permesso di ottenere informazioni e dati in particolare rispetto alle procedure attuate, alle

condizioni di trattenimento delle persone presenti in hotspot, oltre che a un'importante mole di dati relativi agli arrivi, alle espulsioni, ai respingimenti e alle pratiche di determinazione degli status giuridici.

**FOTOGRAFIA SCATTATA A FINE
LUGLIO 2022 DA DELLE PERSONE
TRATTENUTE ALL'INTERNO DELL'-
HOTSPOT**





1. Dati e informazioni generali: arrivi, struttura, servizi e qualità della vita

La circostanza per cui alla data di ingresso il centro non fosse a pieno regime ha reso difficile avere un reale sguardo sulle condizioni materiali di permanenza e sulla gestione operativa. Presenti al momento dell'accesso 39 persone, soprattutto di nazionalità bengalese e in misura minore persone provenienti dal continente africano. Il giorno precedente alla visita erano state trasferite dall'isola 90 persone.

Da [riscontro ad accesso civico generalizzato](#) la Questura di Agrigento rappresenta che il numero di cittadini stranieri transitati nel Centro hotspot nel periodo dal primo gennaio al 12 aprile 2022 è di 4133 di cui 3182 uomini, 405 donne e 546 minori. Rispetto alle principali nazionalità:

- 1297 Bangladesh;
- 860 Egitto;
- 434 Tunisia;
- 433 Costa d'Avorio;
- 240 Guinea;
- 163 Camerun;
- 138 Eritrea.



PRESENZE NEL CENTRO HOTSPOT NEL PERIODO DAL 01.01.22 AL 12.04.22

Rispetto ai tempi di permanenza medi e le tipologie di strutture in cui si sono stati trasferiti i cittadini stranieri successivamente alla permanenza presso l'hotspot nel periodo dal primo gennaio 2022 al 12 aprile 2022:

- 847 cittadini stranieri trasferiti presso strutture quarantena;
- 3265 cittadini stranieri sono stati trasferiti presso le [cd. navi quarantena](#).


Si consideri che la **capienza** del centro, secondo quanto previsto dalla [Convenzione](#) tra la Prefettura e l'ente gestore, è di 389 posti a seguito dell'effettuazione di lavori di ristrutturazione, che hanno condotto alla costruzione di un **padiglione destinato a donne con minori con una capienza di 64 posti e di uno destinato ai minori stranieri non accompagnati**. I padiglioni maschili contengono circa 6 stanze da circa 8 posti letto ciascuna, con 4 bagni e 4 docce.



FOTO SCATTATE NEL CENTRO DURANTE IL SOPRALLUOGO DI **MARZO 2022**. PERSONE PRESENTI AL MOMENTO DELL'ACCESSO: 39.

IN ALTO A SINISTRA: CORTILE INTERNO, IN ALTO: VISTA DALLA CAMERATA, A SINISTRA: CAMERATA MASCHILE

NELLE PARETI DELLE STRUTTURE SONO APPESI DOCUMENTI INFORMATIVI IN PIÙ LINGUE, CON INDICAZIONI SCHEMATICHE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE GIURIDICA



Un padiglione, rinnovato, è adibito a cucina. Rispetto alla mensa, continuano a non esservi posti adibiti al consumo dei pasti⁵, pur essendovi una cucina adibita alla preparazione dei pasti, sicché è prevedibile pensare che la consumazione continui ad avvenire lungo i vialetti, per terra o comunque in condizione precarie.

⁵ Si veda: [Scenari di frontiera, il caso Lampedusa](#).

All'ingresso dell'hotspot viene fornito kit igienico e in un piccolo tendone verrebbe eseguito (all'aperto) il tampone antigenico per verificare la negatività al Covid-19, prima di procedere con l'informativa, l'identificazione e le procedure previste dall'approccio hotspot che saranno successivamente descritte.

Nell'ultima parte della struttura sono depositati, per quanto riferito, circa 800 materassi in gomma piuma, impilati dietro il capannone destinato all'accoglienza degli uomini, che vengono utilizzati per realizzare accampamenti di fortuna. Quando l'hotpost è in condizioni di sovraffollamento, arrivando tipicamente d'estate a presenze superiori alle 1000 persone, i materassi vengono stesi, in terra lungo i vialetti. Ovviamente in questi casi anche l'utilizzo dei servizi igienici è fortemente compromesso tenuto conto che non esistono bagni "aggiuntivi" rispetto a quelli già in uso alle camerate.

In generale sembra evidente che anche strutturalmente il centro sia, per sua costituzione, inadeguato alla funzione per la quale è preposto, una struttura piccola ed approssimativa, nonostante le recenti ristrutturazioni, sia da un punto di vista logistico che strutturale, anche in rapporto all'impatto numerico di persone che dovrebbe sostenere o essere in grado di gestire tenuto conto che gli arrivi sono comunque costanti, al di là delle modalità emergenziali con cui sono gestiti dalle autorità competenti.

DI SEGUITO, LE FOTOGRAFIE SCATTATE A **FINE LUGLIO 2022** DALLE PERSONE TRATTENUTE ALL'INTERNO DELL'HOTSPOT



2. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura e delle procedure attuate

Il 15 marzo 2022, la delegazione ha avuto accesso al centro e ha avuto modo di interloquire con alcuni degli attori che agiscono all'interno di tale sistema. Nello specifico, con le operatrici dell'European Union Agency for Asylum (EUAA); i rappresentanti della Questura e della Prefettura di Agrigento e il personale dell'ente gestore, la cooperativa sociale Badia Grande che gestisce il centro, operativa dal 1 marzo 2022⁶.

Quanto al ruolo della Prefettura preme rammentare che incombono sulla stessa, in quanto pubblica amministrazione appaltante del servizio, obblighi di supervisione e monitoraggio. Inoltre, l'articolo 19 dello [schema di capitolato di appalto](#) dei servizi di accoglienza, rubricato "sistema dei controlli", prescrive che "Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio" (cfr. comma 1). Tali controlli, ai sensi del successivo comma 3, devono svolgersi "senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche"⁷. Dovrebbe quindi attraverso la propria azione di vigilanza e controllo garantire la correttezza delle procedure attuate negli hotspot e il rispetto degli standard minimi di legalità, un ruolo che tuttavia non sembra essere svolto efficacemente⁸.

2.1. Il ruolo delle organizzazioni internazionali

Nei "punti di crisi" - secondo quanto previsto dalle [Procedure operative standard \(Standard Operating Procedures, SOP\) applicabili agli hotspot italiani](#) che descrivono le prassi di fun-

⁶ Secondo quanto previsto dalla Convenzione per la gestione dell'hotspot conclusa con la Prefettura di Agrigento il periodo previsto è dal primo marzo 2022 al 28 febbraio 2023, si veda: <https://inlimine.asgi.it/la-convenzione-per-la-gestione-dellhotspot-di-lampedusa/>.

⁷ A tal proposito si veda anche art. 23 della Convenzione per la gestione dell'hotspot: <https://inlimine.asgi.it/la-convenzione-per-la-gestione-dellhotspot-di-lampedusa/>.

⁸ A tal proposito, a seguito di istanza di accesso civico generalizzato la Prefettura non forniva la documentazione recante indicazione delle ispezioni svolte dalla Prefettura o dal Ministero dell'interno ed in particolare la data ispezione, l'oggetto dell'ispezione, l'esito dell'ispezione, eventuali provvedimenti. In particolare, la Prefettura ha negato l'accesso alla suddetta documentazione ritenendo che la stessa rientri tra i casi oggetto di esclusione all'accesso di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2022 concernente le "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità". Avverso tale riscontro è stata proposta istanza di riesame, anche alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1522/2022 pubblicata il 3 marzo 2022.

zionamento degli *hotspot* - si realizza un'inedita collaborazione tra autorità nazionali, ovvero il personale delle forze di polizia, il personale sanitario, le agenzie europee (EASO, Frontex, Europol) e organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), al fine di assicurare una gestione procedimentalizzata delle attività.

L'**EUAA** è quindi solo una delle agenzie e organizzazioni internazionali che operano all'interno dell'*hotspot* di Lampedusa: non erano presenti al momento della visita UNHCR, Save the Children e Frontex, che tuttavia partecipano alla gestione delle persone in transito presso l'*hotspot*.

Il ruolo di tale agenzia secondo quanto riferito riguarda la gestione dell'iter logistico dall'arrivo delle persone migranti in *hotspot* al successivo inserimento nel sistema di accoglienza, ma la natura dell'intervento non è risultata chiara.

L'Agenzia europea **Frontex**, secondo quanto riportato, opera, invece, sia all'interno dell'*hotspot* che nell'ambito delle procedure di sbarco, seppure prevalentemente in banchina, oltre che attraverso lo svolgimento di attività aerea di monitoraggio e intercettazione di imbarcazioni in arrivo.

Secondo quanto riferito, **Save the Children** si sarebbe recata il giorno precedente alla visita in struttura alla luce della presenza di un minore; tuttavia non sono presenti in maniera costante ma con ingressi più frequenti, comunque non sistematici, nel periodo estivo.

A seguito di accesso civico generalizzato al Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione (DLCI) del Ministero dell'Interno, nel mese di dicembre 2021 ci è stato comunicato che UNHCR e OIM presterebbero servizio a Lampedusa, sulla base dei loro rispettivi mandati istituzionali, nell'ottica di una collaborazione con il Ministero. La collaborazione non è regolamentata da una specifica Convenzione o da altri atti con la pubblica amministrazione. Non esiste una Carta dei servizi che disciplini l'espletamento degli stessi; non esiste un contratto d'appalto non sussistendo atti stipulati con l'amministrazione. Per UNHCR, OIM e Save the Children non sarebbe previsto, secondo quanto riportato dallo stesso Ministero, l'invio di rapporti "formali" a Ministero e Prefettura competente in merito alle attività svolte e al monitoraggio effettuato. Le informazioni raccolte e quanto osservato pongono seri interrogativi rispetto all'effettiva regolarità della presenza in loco, alla puntualità ed efficacia dei rispettivi interventi, conseguentemente sull'effettivo ruolo di garanzia che questi enti sono o sarebbero chiamati a svolgere.

Per quanto riguarda **OIM**, a seguito di richiesta di informazioni nel mese di aprile 2022, rappresenta invece che l'assenza di Convenzione con il DLCI, dal mese di gennaio 2020, impedisce l'applicazione delle attività previste dalle SOP in assenza di preciso incarico.

3. I diritti e le principali violazioni riscontrate


3.1. Un' informativa inadeguata e insufficiente e lo svolgimento delle procedure di identificazione

L'art. 10 ter del D.lgs. 286/98, pur non costituendo una previsione normativa puntuale degli hotspot, prevede che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza e per le operazioni di rilievo fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini del Regolamento EURO-DAC, presso i "punti di crisi", appunto gli hotspot, allestiti nell'ambito delle strutture di cui alla L. 563/95 (c.d. "Legge Puglia") e presso i Centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9 del d.lgs. 18.8.2015, n. 142. La norma prescrive che a tali cittadini sia assicurata adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocamento in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Il processo di emersione del bisogno di chiedere protezione internazionale, di emersione di fattori di inespellibilità o di condizioni di vulnerabilità necessita di tempi adeguati alla somministrazione di una informativa chiara e alla sua piena comprensione e alla ricostruzione di vissuti spesso traumatici. Tuttavia, uno dei primi ostacoli è proprio legato al mancato rispetto del dovere di informativa che grava sulla pubblica amministrazione. Infatti, presso il centro di Lampedusa, le autorità di pubblica sicurezza e gli altri attori che operano negli hotspot continuano a seguire delle prassi che limitano l'accesso a un'informazione piena e corretta in merito alla propria condizione giuridica.

Sebbene, come suddetto, la normativa si limiti a prevedere che nei punti di crisi ai cittadini stranieri debba essere assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, nelle SOP è stabilito che gli individui in transito dagli hotspot, dopo essere sottoposti ad accertamenti medici, ricevono una prima **informativa meramente cartacea sulla normativa in materia di immigrazione e asilo**.

Quanto riferito nel corso della visita, conferma tale modalità di elargizione dell'informazione (una brochure destinata ai minori e una destinata agli adulti) all'ingresso del centro presso un banchetto adibito davanti il gazebo della polizia, alla presenza di un mediatore e di personale di Save the Children ed UNHCR nella misura rispettivamente di un operatore per ciascuna di queste organizzazioni. Tale modalità può configurare un trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti che a vario titolo non hanno la possibilità di comprendere le informazioni trasmesse per iscritto.



INFORMATIVA LEGALE FORNITA IN MODALITÀ CARTACEA

Anche il luogo scelto per elargire l' informativa è inadeguato per gruppi numerosi di persone. Questo risulta ancor più preoccupante dal momento in cui rappresenta l' unica occasione per il cittadino straniero di conoscere la normativa, ricevere informazioni sulla sua condizione giuridica e sulla possibilità di richiedere protezione internazionale prima del colloquio con le autorità, nell' ambito della compilazione del c.d. foglio notizie.

Quindi le persone sono sottoposte alle procedure di pre identificazione, fase che precede il fotosegnalamento e il rilevamento delle impronte digitali, attraverso la registrazione delle generalità dichiarate da parte degli operatori di polizia e compilazione del foglio notizie sottoscritto dalla persona migrante. I migranti, poco dopo la pre identificazione, verrebbero sottoposti al tampone, aspettando il proprio turno nell' area dove sono predisposte panchine in pietra e dove verrebbe elargita un' ulteriore informativa attraverso due monitor posti agli angoli dell' area. I video sono però di fatto inudibili, specie ove presenti tante persone. Queste modalità di erogazione dell' informativa non risultano garantire i diritti di informazione individuale sanciti dal decreto legislativo n. 142 del 2015 all' art. 3, non sono idonee ad una adeguata comprensione delle complesse e rilevanti procedure cui le persone saranno sottoposte e non consentono l' acquisizione di informazioni efficaci in merito alla possibilità di chiedere protezione. Trattandosi di spazi piccoli e vicinissimi tra loro, è possibile, sebbene non riferito espressamente, che la sequenza temporale delle fasi procedurali possa variare. I tempi di svolgimento delle procedure di identificazione, precisa la Questura di Agrigento, possono variare in base alle condizioni meteo, al numero di trasferimenti e sbarchi, composizione nuclei familiari, stato di salute dei migranti e disponibilità di personale.

**LO SCHERMO DA CUI VIENE
MOSTRATA L'INFORMATIVA**



Infine per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di identificazione, nel [riscontro ad accesso civico generalizzato](#) la Questura di Agrigento in data 7 maggio 2022 precisa che non risultano episodi di rifiuto di indicare le generalità e/o sottoporsi al fotosegnalamento. Le procedure di identificazione dattiloscopica vengono eseguite dalla polizia scientifica attraverso l'utilizzo del sistema DACS che implementa la banca dati AFIS che alimenta anche la banca dati Eurodac.

3.2. Pratiche informali di determinazione della condizione giuridica: ostacoli all'esercizio del diritto di asilo e all'emersione di cause di inespellibilità

Fin dalla loro prima implementazione, all'interno dei centri hotspot sono state rilevate pratiche di classificazione informale dei cittadini stranieri in richiedenti protezione e non richiedenti protezione (definiti migranti economici o irregolari) in base alla nazionalità.

La determinazione della condizione giuridica del cittadino straniero e l'accesso alla richiesta di protezione in frontiera vengono di fatto gestiti in maniera unilaterale e discrezionale dalla polizia, nell'ambito della compilazione del cd. foglio notizie, attraverso il quale viene preliminarmente definita la posizione del cittadino straniero. Un documento che non ha alcun contenuto informativo ma contiene una mera elencazione delle generalità dichiarate dal

cittadino straniero e i motivi alla base della migrazione. Un documento che di fatto determinerà tutto il percorso della persona sul territorio, fino all'eventuale allontanamento. Uno strumento di selezione e pre valutazione che produce la sistematica esclusione delle persone provenienti da determinati paesi dall'esercizio del diritto di asilo attribuendo informalmente alle autorità di polizia poteri eccedenti rispetto al dettato normativo.

La manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, laddove presa in carico, è registrata sul foglio notizie e nei terminali in uso all'Ufficio Immigrazione presso l'hotspot. Un documento di per sé discutibile, ma di cui, in ogni caso, dovrebbe essere rilasciata automaticamente copia alla persona interessata. Ed infatti, tutti i cittadini stranieri devono ricevere copia dei documenti amministrativi che contribuiscono a definire la posizione giuridica sul territorio italiano, soprattutto in quanto redatti sulla base di proprie dichiarazioni, anche in ossequio ai principi generali sanciti dalla l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che valgono in tutti i rapporti tra privati (di qualsiasi nazionalità) e pubblica amministrazione. Peraltro, considerato che, secondo quanto previsto dalle SOP sul funzionamento degli Hotspot: *“all'interno dell'hotspot la volontà di richiedere protezione internazionale, manifestata dalla persona, deve essere annotata nel foglio notizie di cui viene rilasciata ricevuta”* è indubbio che chi manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale debba ricevere copia della registrazione della domanda.

Tuttavia, da [riscontro ad accesso civico generalizzato](#) la Questura di Agrigento ha rappresentato che non viene consegnata copia del cd. foglio notizie sottoscritto dalla persona straniera, se non su espressa richiesta (che richiederebbe, come è ragionevole pensare, una consapevolezza e una lucidità niente affatto scontata al momento dello sbarco in un territorio straniero) e solo al termine delle procedure di fotosegnalamento (che la stessa Questura ammette avere tempi non certi). Si consideri che da quanto è stato monitorato negli anni a nessuna delle persone sottoposte a pre identificazione è stata mai rilasciata copia del foglio notizie e soprattutto è stata informata di tale possibilità.

Non si tratta soltanto di una violazione astratta: le suddette modalità e, quindi, il mancato rilascio del foglio notizie impediscono, di fatto, alla persona straniera di avere contezza della propria condizione giuridica, di rappresentarla e di documentarla anche successivamente a legali ovvero ad associazioni di propria fiducia, per esempio in una successiva ed eventuale fase di convalida di respingimento, così come alle autorità competenti, nonché di verificare se la richiesta di protezione internazionale ovvero l'emersione di ulteriori cause di inespellibilità siano state correttamente registrate e, di conseguenza, prese in carico dalle autorità, soprattutto considerato che quanto riportato in fase di pre-identificazione potrebbe precludere l'esercizio del diritto di asilo in una fase successiva all'arrivo⁹.

⁹ Alla luce della prassi descritta, ASGI ha scritto al Ministero dell'Interno, al fine di chiedere chiarimenti in merito alla prassi così definita e il necessario e immediato superamento della stessa: <https://inlimine.asgi.it/approccio-hotspot-mancato-rilascio-del-foglio-notizie-asgi-chiede-chiarimenti-al-ministero/>.

Ciò risulta ancora più grave se si considera che come effetto delle suddette prassi laddove le persone non hanno o non risultano aver presentato domanda di asilo o per cui non sono state rilevate altre cause di inespellibilità, da quanto rilevato negli anni soprattutto cittadini provenienti dalla Tunisia o da paesi di origine cd. sicura o con in quali sussistono procedure di allontanamento facilitate, come nel caso dell'Egitto, si vedono destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento differito.

Alla luce delle prassi attuate in frontiera, le Questure nei casi osservati, hanno dato esecuzione a questi provvedimenti tramite accompagnamento forzato alla frontiera, talvolta con la predisposizione di ordini di allontanamento da parte del questore. Pertanto, in molti casi, allo sbarco è seguita la notifica di un provvedimento di trattenimento ai fini dell'esecuzione del rimpatrio e le persone sono state soggette ad un periodo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio, con tutte le conseguenze che questo comporta in termini di ulteriori difficoltà di accesso alla procedura di asilo, diritto all'informazione e alla difesa¹⁰.

Si tratta di un meccanismo strutturato, comporta un passaggio diretto al trattenimento in CPR funzionale alla piena efficacia delle prassi attuate in frontiera ai fini dell'allontanamento dal territorio. Infatti, laddove la domanda viene poi presentata solo una volta che la persona si trova in condizioni di trattenimento in CPR alla luce degli ostacoli posti in frontiera, il presupposto della strumentalità della domanda diventa presupposto del trattenimento del richiedente asilo che, ricordiamo, può durare anche fino a dodici mesi. Si chiude il sistema laddove il presupposto di aver avuto già opportunità di accedere alla procedura ricevendo anche informazioni in merito è aggirato con il foglio notizie¹¹.

In conclusione si riporta che il **numero di manifestazioni di volontà di chiedere protezione internazionale**, presentate presso il centro hotspot nel periodo dal primo gennaio al 12 aprile 2022 è di 1020. Le principali nazionalità: Egitto 854; Costa d'Avorio 386; Bangladesh 378; Guinea 229; Camerun 145; Eritrea 135; Mali 37; Tunisia 23. Il **numero di decreti di respingimento** ex art. 10, co. 2, del D.lgs. n. 286/98 emessi nel periodo di riferimento n. 251, di cui le principali nazionalità: Tunisia 125; Egitto 77; Marocco 48; Libia 1. Il numero di **decreti di espulsione** emessi nel periodo di riferimento è di 27, di cui le principali nazionalità: Tunisia 8; Marocco 7; Egitto 5; Nigeria 4; Gambia 2; Togo 1. Nel periodo considerato i provvedimenti di respingimento differito e i provvedimenti di espulsione sono stati notificati successivamente al completamento del periodo di sorveglianza sanitaria e non presso il centro hotspot.

La Questura precisa che ogni singolo provvedimento contiene indicazione del rintraccio sull'isola di Lampedusa, della mancanza dei requisiti richiesti dal Testo Unico in materia di ingresso e la constatazione che non ricorrono i motivi di cui all'art. 10, c. 4, d.lgs. 286/98, sebbene nella prassi connaturata all'approccio hotspot la condizione individuale non è adeguatamente considerata ostacolando l'esercizio del diritto di soggiorno sul territorio.

¹⁰ Si vedano: <https://inlimine.asgi.it/diritti-negati-al-cpr-di-palazzo-san-gervasio-report-e-raccomandazioni-di-asgi/>; <https://inlimine.asgi.it/via-corelli-diritti-negati-al-cpr-di-milano-report-e-raccomandazioni-di-asgi/>.

¹¹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/cassazione-sulle-prassi-hotspot-il-secondo-foglio-notizie-non-puo-limitare-laccesso-al-diritto-di-asilo-in-italia/>.

3.3. Un luogo di confinamento: detenzione de facto all'interno del centro

La detenzione rappresenta, e ha storicamente rappresentato, un mezzo ampiamente utilizzato dalle autorità nella gestione dei flussi migratori. Un aspetto che dal punto di vista giuridico rimane fra i più discussi è quello della limitazione di fatto della libertà personale delle persone in arrivo presso i centri hotspot e in generale nei luoghi di frontiera, in assenza di una base giuridica, di un provvedimento di trattenimento, di una verifica della sua legittimità da parte dell'autorità giudiziaria, in aperta e grave violazione delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 13 della Costituzione e delle garanzie di cui all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti umani.



L'INGRESSO AL CENTRO HOTSPOT CHIUSO DAL CANCELLO

Il trattenimento è stato ed è ampiamente attuato all'interno dei centri hotspot durante le procedure di identificazione, determinazione della condizione giuridica e fotosegnalamento. In alcune circostanze, e nel caso specifico di Lampedusa, si prolunga anche dopo, cioè fino al trasferimento quindi all'inserimento in accoglienza se richiedenti protezione internazionale o all'inserimento nelle procedure finalizzate al rimpatrio se classificati come cittadini stranieri irregolari. Durante tutto questo periodo le persone non possono uscire dal centro, essendo soggetti ad una illegittima privazione della libertà personale senza che siano stabiliti termini massimi, in assenza di un provvedimento formale e di un controllo giurisdizionale, senza alcuna indicazione delle garanzie a disposizione delle persone trattenute.

Le pratiche detentive, messe in atto nei centri hotspot, sono funzionali e lo sono state negli anni passati a due esigenze principali di gestione dei flussi: da un lato consentire l'identificazione delle persone in ingresso, dall'altro garantire l'allontanamento delle persone considerate non richiedenti asilo. L'utilizzo della detenzione nel corso delle procedure di identificazione appare normalizzato: gli attori coinvolti nella gestione del centro hotspot, dalle istituzioni competenti all'ente gestore, sembrano reputare tale trattenimento come parte necessaria dell'identificazione, sebbene nessuna norma preveda tale forma di trattenimento¹², reputando i centri hotspot come luoghi detentivi¹³.

E' utile specificare che l'art. 3, c. 1, della L 132/2018, ha introdotto all'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, con il comma 3-bis, la previsione *del trattenimento a fini identificativi dei cittadini stranieri classificati come richiedenti asilo in appositi locali presso le strutture in cui viene dispiegato l'approccio hotspot*. Tuttavia, il trattenimento può essere attuato, all'interno di tale previsione, solo nei confronti una specifica categoria di cittadini stranieri, a determinate condizioni, per tempi e finalità definite, con l'applicazione di specifiche garanzie procedurali, con il coinvolgimento dell'autorità giudiziale e nel rispetto delle garanzie previste all'art. 13 Cost. Tale ipotesi di trattenimento, già di per sé caratterizzata da profili di grave criticità, non è mai stata adottata presso l'hotspot di Lampedusa, come da ultimo con-

¹² Nel nostro ordinamento sono previste le ipotesi di accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia previste per tutti coloro che rifiutino di farsi identificare e del fermo identificativo: da un lato, dall'art. 11 del d.l. 21.3.1978, n. 59, convertito in l. 18.5.1978, n. 191 con riguardo a «chiunque» rifiuti di declinare le proprie generalità, o renda generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere la falsità, dall'altro, dall'art. 349 c.p.p. del fermo identificativo che si applica, invece, alle persone indagate o a conoscenza dei fatti di indagine. Entrambe le norme prevedono la possibilità di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia e di trattenimento al solo fine dell'identificazione per un tempo che non può superare, nella previsione dell'art. 11, le 24 ore e per l'art. 349 c.p.p. le 12 ore, che possono essere estese a 24, previo avviso orale al P.M., nell'ipotesi di particolare complessità delle operazioni di identificazione.

¹³ Per approfondimenti si vedano: <https://inlimine.asgi.it/trattenimento-in-hotspot-cera-un-giudice-a-strasburgo/>; <https://inlimine.asgi.it/la-drammatica-attualita-del-caso-khlaifia/>; <https://inlimine.asgi.it/hotspot-di-lampedusa-sempre-piu-un-luogo-di-confinamento-chiuso-anche-il-buco-nella-recinzione/>; <https://inlimine.asgi.it/hotspot-italia-ri-mandata-a-settembre/>; <https://inlimine.asgi.it/trattenimento-illegittimo-nei-centri-hotspot-litalia-non-si-e-ancora-adequata-a-quanto-stabilito-dalla-cedu-nella-sentenza-khlaifia/>; <https://inlimine.asgi.it/i-regolamenti-dei-centri-hotspot-uno-sguardo-sul-rapporto-tra-pubblica-amministrazione-e-cittadini-stranieri/>; <https://inlimine.asgi.it/report-ombre-in-frontiera-limiti-e-ostacoli-allaccesso-ai-diritti-ai-confini-italiani/>.

fermato dalla Questura di Agrigento, e non sono state individuate le aree specifiche dedicate a tale forma di trattenimento¹⁴.

Sotto il profilo della **detenzione de facto**, durante la visita, il personale in loco ed in particolare i militari di guardia all'ingresso riferivano che coloro che accedono all'Hotspot **non possono uscire dalla struttura**: il controllo perimetrale è affidato all'esercito, mentre all'interno vi è una presenza massiccia di carabinieri e polizia. **Si conferma, quindi, la prassi di chiusura fisica del centro, che peraltro è interamente recintato e chiuso da un cancello metallico sempre chiuso**, la cui area circostante è anch'essa interessata dal controllo permanente affidato a personale. L'hotspot continua ad essere particolarmente soggetto ad attività di sorveglianza anche nella collinetta circostante, controllo funzionale, nella narrazione fornita, per evitare che giornalisti o curiosi possano avvicinarsi, fotografare o esercitare controllo sulla struttura. Tale profilo resta quello più evidentemente critico.

Anche le cittadine e i cittadini stranieri più vulnerabili sono interessati da tale a trattenimento informale e a volte prolungato a causa dell'assenza di meccanismi strutturati di presa in carico, referral e trasferimento prioritario per le persone sopravvissute a naufragio, tratta, violenza di genere, tortura o comunque con specifiche vulnerabilità¹⁵.

3.4. Tutela del diritto alla salute: un presidio sanitario inadeguato

Rispetto al **profilo sanitario**, nel corso delle attività di monitoraggio e supporto legale svolte, la presa in carico dei bisogni sanitari delle persone trattenute in hotspot, è apparsa estremamente inadeguata e insufficiente¹⁶.

All'interno dell'hotspot è presente un medico quale responsabile sanitario con il quale non si è interloquito. L'ambulatorio composto da due stanze, è apparso molto piccolo, abbastanza disordinato e privo di materiale sanitario se non di primissimo soccorso, uno dei due locali è riservato al controllo sulla presenza di scabbia¹⁷. L'infermeria è dotata di pochi strumenti ed è gestita dai medici della USCA. Per le circostanze più gravi, le persone vengono trasferite al poliambulatorio dell'isola o direttamente in Sicilia.

¹⁴ Da [riscontro ad accesso civico generalizzato](#) la Questura di Agrigento in data 7 maggio 2022 dichiara che nel periodo dal primo gennaio al 12 aprile 2022 non sono stati emessi decreti di trattenimento e che presso il centro non sono presenti locali ex art. 6, co. 3-bis, del D.Lgs. 142/2015. Si veda anche: <https://inlimine.asgi.it/appositi-locali-per-il-trattenimento-dei-richiedenti-asilo-in-hotspot/>. Si veda: https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_25_-_scheda_ASGI_art_2_3_4_DL_Immigrazione_113.pdf.

¹⁵ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/una-prospettiva-di-genere-sullhotspot-di-lampedusa-la-sistematica-e-colposa-violazione-dei-diritti-delle-donne/>.

¹⁶ A titolo esemplificativo si veda: <https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/lampedusa-approccio-emergenziale-poco-efficiente/>.

¹⁷ Rispetto a quanto previsto dalla Convenzione per la gestione dell'hotspot in merito ai servizi di assistenza sanitaria si veda l'art. 3 della Convenzione: <https://inlimine.asgi.it/la-convenzione-per-la-gestione-dellhotspot-di-lampedusa/>.

3.5. Corrispondenza con l'esterno: una libertà limitata

Rispetto alla **libertà di corrispondenza telefonica**, durante la visita è stato rappresentato che all'ingresso è fornita una scheda telefonica e che sono presenti diverse (circa 10) cabine telefoniche funzionanti. Da quanto monitorato nel corso del tempo, le persone che permangono all'interno dell'hotspot hanno incontrato diverse difficoltà all'utilizzo dei telefoni presenti.

Le persone sono completamente isolate dal punto di vista sociale e giuridico, senza contatti con la società civile e/o consulenti legali, senza possibilità effettiva di comunicare con il mondo esterno.

3.8. MSNA: le sistematiche deroghe alla tutela dei diritti dei minori

Nel [riscontro ad accesso civico generalizzato](#) la Questura di Agrigento in data 7 maggio 2022 ha dichiarato che i MSNA successivamente allo sbarco vengono inseriti presso strutture di quarantena individuate dalla locale prefettura. Successivamente alla quarantena, laddove il personale della struttura avesse dubbi in merito all'età dichiarata, viene data comunicazione al Tribunale per i minorenni competente per territorio che dispone l'accertamento dell'età investendo la competente ASP. Per ogni trasferimento effettuato presso le strutture ricettive individuate dal Ministero dell'Interno, dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune o dall'Ufficio Minori viene data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio ed in ogni fase del citato percorso viene sempre nominato un tutore anch'esso riferito al Tribunale per i minorenni.

Tuttavia, la sistematicità di alcuni profili di criticità, lesivi dei diritti dei cittadini e delle cittadine straniere ristretti presso l'hotspot di Lampedusa, nel caso dei minori assume un carattere di estrema gravità con riferimento al rispetto dei loro diritti.

In particolare, i minori stranieri restano **privi di assistenza legale** nel momento dell'identificazione tramite il c.d. foglio notizie, pratica come evidenziato già illegittima e connaturata all'approccio hotspot, rischiando spesso di essere identificati erroneamente come maggiorenni, rimanendo pertanto dubbio il modo in cui tale prassi di identificazione viene effettuata da parte delle autorità competenti.

Secondo quanto riferito nell'ambito della visita durante lo svolgimento delle procedure di identificazione non vi è un controllo specifico circa l'età, verrebbe accettata quella dichiarata dai soggetti, tranne che, secondo quanto rappresentato dalla Questura di Agrigento, vi siano palesi discordanze con l'aspetto fisico. In quest'ultimo caso non sono state precisate le procedure attuate. Di fatto, si sono verificate circostanze in cui a seguito di sbarco autonomo la persona è stata condotta presso il locale hotspot, ai fini dello svolgimento delle procedure di identificazione, nell'ambito delle quali è stata identificata quale maggiorenne nonostante avesse rappresentato la sua minore età. Una operazione che è condotta in po-

che ore e con modalità che, come si diceva nella trattazione precedente, di fatto rendono difficile l'emersione di cause di inespellibilità, oltre tutto in assenza di una corretta informativa nei confronti della persona appena arrivata¹⁸.

Ciò comporta la violazione delle specifiche ed inderogabili tutele previste dalla normativa italiana in favore dei minori, in violazione del principio del *favor minoris*, e con il rischio che siano soggetti ad illegittime procedure di allontanamento. Tanto più che, come noto nell'ambito dell'approccio hotspot, viene ostacolata di fatto da parte delle autorità anche ai minori stranieri l'informazione e l'accesso in merito all'esercizio di un fondamentale diritto che la legge italiana, le norme europee e le convenzioni internazionali affermano con forza e riconoscono a tutti i cittadini stranieri al momento dell'attraversamento dei confini, ossia la possibilità di chiedere protezione internazionale, il cui esercizio tempestivo rappresenta indubbiamente uno strumento essenziale per tutelare i diritti fondamentali dei minori stranieri.

Allo stesso modo, ai minori stranieri non sembra essere offerto alcuno strumento giuridico anche in merito a come ottenere una correzione dell'erronea identificazione come soggetti maggiorenni eventualmente avvenuta nell'ambito delle procedure di identificazione al momento della compilazione del c.d. foglio notizie.

Secondo la normativa dettata dal decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dalla L. n. 47/2017, il MSNA non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza. Nel corso del tempo si è monitorato che il trattenimento informale e prolungato interessa anche i minori, i cui trasferimenti in strutture adeguate risultano spesso rallentati. Quindi, i minori stranieri permangono in una condizione di trattenimento illegittimo, attuato di fatto e in assenza delle opportune garanzie giurisdizionali, privati della loro libertà personale durante tutto il periodo di permanenza presso l'hotspot di Lampedusa, senza poter in quei giorni avvalersi di rimedi o di un supporto giuridico per contrastare tale trattenimento.

In aggiunta, in assenza di misure idonee e di specifica assistenza, la tutela della vulnerabilità e della salute individuale dei minori è fortemente compromessa dall'isolamento sociale, dalla permanenza in spazi condivisi con cittadini adulti e dal sovraffollamento che sistematicamente caratterizza la struttura¹⁹. Dal quadro descritto, appare verificarsi di fatto una deroga da parte delle autorità competenti alle previsioni previste a tutela del superiore interesse del minore, in assenza di un effettivo rispetto delle garanzie riconosciute dall'ordinamento in favore dei minori stranieri non accompagnati, esposti al concreto rischio di una generalizzata indebita compressione dei diritti loro spettanti.

¹⁸ A titolo esemplificativo si veda: <https://inlimine.asgi.it/ancora-minori-stranieri-non-accompagnati-a-bordo-delle-navi-quarantena/>.

¹⁹ Si vedano: <https://inlimine.asgi.it/la-corte-edu-chiede-chiarimenti-allitalia-sullhotspot-di-lampedusa/>; <https://inlimine.asgi.it/trasferiti-da-lampedusa-i-migranti-che-avevano-proposto-ricorso-alla-corte-edu/>.

Considerazioni conclusive

L'obiettivo di questo report è quello di portare una testimonianza dello stato del centro hotspot di Lampedusa, delle procedure attuate, delle violazioni riscontrate ai fini di una messa in discussione dell'intero sistema.

L'hotspot di Lampedusa è un luogo spettacolarizzato, ma allo stesso tempo invisibile con riferimento alle sperimentazioni di normative e procedure informali finalizzate al contenimento dei flussi migratori. Le prassi attuate nel centro, come quelle attuate nei passaggi prima e dopo l'arrivo al centro stesso, manifestano evidenti criticità in quanto non sono conformi ai principi costituzionali e normativi in tema di richiesta asilo, ma prima ancora di trattenimento e di libertà personale e di movimento. Non seguire tali normative significa incorrere in violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio.

Non può in alcun modo essere consentito che in luoghi gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno possano perpetrarsi violazioni del diritto fino ad impedire l'accesso ad una informativa adeguata, di esercitare il diritto di asilo, operando pratiche di selezione di accesso al territorio sulla base della nazionalità.

Ancora inaccettabile appare la prassi secondo cui l'hotspot Lampedusa costituisce un luogo di illegittima privazione della libertà personale ove le persone sono confinate molto spesso in condizioni materiali inadeguate e di promiscuità con riferimento all'età e al genere e dove è difficile esigere il rispetto dei propri diritti.

Invero, ad oggi l'hotspot di Lampedusa è arrivato ad ospitare anche fino a quasi 2000 persone a causa dei continui sbarchi del periodo estivo, una condizione che come già anticipato si ripete sistematicamente da anni. Si rammenta, infatti, che la delegazione ha visitato l'hotspot a marzo 2022 il cui ingresso è stato concordato e autorizzato dalla Prefettura di Agrigento. Durante la suddetta visita l'hotspot era abitato da soli 39 persone straniere. Condizioni igieniche precarie, materassi per terra, promiscuità tra donne e uomini, sono le condizioni in cui soggetti già stravolti da un viaggio faticosissimo, sono costretti a vivere attraverso una gestione costantemente emergenziale, ma al contempo ordinaria, dei flussi migratori.

La strategia hotspot, nasce dalla retorica dell'emergenza, si normalizza come modalità ordinaria di gestione degli arrivi e potrebbe diventare in prospettiva uno strumento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi che la Commissione intende raggiungere con il nuovo Patto su Migrazione e Asilo e con il pacchetto di riforme che lo accompagna, concentrando la gestione dei flussi migratori alle frontiere esterne.

Alla luce del quadro descritto, appare fondamentale il ruolo della società civile nelle attività di monitoraggio, tutela e contrasto affinché nuove prassi e restrizioni non si cristallizzino e si ottenga un avanzamento nella tutela dei diritti mettendo in discussione la legittimità stessa del sistema hotspot.